

## Conciliazione monocratica in tema di controversie di lavoro

Nel corso delle ispezioni o anche in via preventiva le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono conciliare le questioni patrimoniali che scaturiscono dall'intervento dell'ispettorato del lavoro e definire su tale base anche le questioni previdenziali connesse.

Si evita così di dover affrontare successivamente una controversia innanzi al Giudice del Lavoro il cui esito è spesso segnato dalle risultanze dell'ispezione.

L'istituto è disciplinato **dall'articolo 11 del DLGS n.124/2004** che così stabilisce:

1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.

2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.

3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113 commi primo, secondo e terzo del codice civile.

4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.

5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro dà seguito agli accertamenti ispettivi.

6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.

In pratica qualora nel corso di un'ispezione avviata dalla Direzione Provinciale del Lavoro emergano concrete possibilità di conciliare la controversia tra le parti generata dal rapporto in contestazione, le parti stesse lavoratore e datore di lavoro anche con l'assistenza dei legali o delle organizzazioni sindacali possono conciliare la controversia a tutti gli effetti.

Se vengono pagati anche i relativi contributi previdenziali la procedura ispettiva potrà considerarsi estinta.

Le circolari ministeriali e previdenziali in materia forniscono i seguenti chiarimenti:

### **Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale**

Nota 26.10.2006 - prot. n. 25/1/0005222

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato - Applicazione di sanzioni civili da parte dell'INAIL a seguito di definizione in sede di **conciliazione monocratica** ex art. 11 D.Lgs. n. 124/2004 della richiesta d'intervento ispettivo.

---

Ispezioni in azienda - attività di vigilanza - **conciliazione monocratica** - Inail - applicazione di sanzioni civili - risposta ad interpello

Sistema Lavoro: 41.3 - 41.9

---

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - Risposta istanza di interpello avanzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato - Applicazione di sanzioni civili da parte dell'INAIL a seguito di definizione in sede di **conciliazione monocratica** ex art. 11 D.Lgs. n. 124/2004 della richiesta d'intervento ispettivo.

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla correttezza o meno dell'applicazione di sanzioni civili da parte dell'INAIL, conseguenti alla definizione in sede di **conciliazione monocratica** ex art.11 D.Lgs. n. 124/2004 della richiesta d'intervento ispettivo.

Preliminarmente, giova ricordare che tale norma, concepita in ragione della realizzazione di un raccordo efficace fra la funzione d'ispezione del lavoro e quella della **conciliazione** delle controversie individuali (cfr. art. 8, comma 2, lett. b, L. n. 30/2003), è stata introdotta dal Legislatore delegato con il chiaro intento di deflazionare il carico di lavoro degli uffici ispettivi e giudiziari, nonché di garantire il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.

La **conciliazione monocratica** può essere avviata in presenza di questioni attinenti a diritti patrimoniali del lavoratore - non solo subordinato - di origine contrattuale o legale, quando ancora non si è effettuato alcun accertamento in ordine ai fatti oggetto di verifica e sempre che non emergano evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti.

L'art. 11 del D.Lgs.124/2004, inoltre, dispone e condiziona l'estinzione del procedimento ispettivo al pagamento integrale, nel termine stabilito in sede di accordo, sia delle somme dovute a qualsiasi titolo al lavoratore, sia al versamento totale dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Peraltro, qualora l'accordo in sede di **conciliazione monocratica** si determini su parametri retributivi di misura inferiore ai minimali contrattuali, ai fini previdenziali il computo degli oneri contributivi e assicurativi, trattandosi di diritto indisponibile, va comunque operato con riferimento ai minimali di legge.

L'accordo ex art. 11 del D.Lgs. n. 124/2004 oltre vincolare le parti contraenti, per espressa previsione normativa, consente l'estinzione del procedimento ispettivo a seguito dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi (...) nonché [del] pagamento delle somme dovute al lavoratore. Fermi restando tali versamenti ai fini dell'estinzione del procedimento ispettivo, va tuttavia verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento delle sanzioni civili di cui all'art. 116 della L. n. 388/2000. Al riguardo si ritiene che l'ipotesi della **conciliazione monocratica** rientri pienamente nella formulazione di cui al citato art. 116, comma 8 lett. b), ultimo periodo, laddove la denuncia della situazione sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori, in quanto

tale fattispecie esula dall'ipotesi di un accertamento da parte di un organo di vigilanza e presuppone, al contrario, un'attivazione del debitore finalizzata alla regolarizzazione contributiva. In tal caso, quindi, il datore di lavoro sarà tenuto a versare la somma concernente i contributi o premi, con l'applicazione della sanzione civile pari al TUR maggiorato di 5,5 punti.